

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

5 GIUGNO 2024

**Ricorso della società ASD BASKET ALAN avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale relativo alla gara N. 2422 svoltasi il 19 maggio 2024 con la società LuMaKa Basket Reggio Calabria del campionato Under 14 maschile Silver.**

La Corte Sportiva d'Appello,

composta dai Sigg.

Fabrizio Ruffo -Presidente

Maria Pia Gullì -Componente

Anna Maria Paviglianiti -Componente

riunitasi il giorno 4 giugno 2024 alle ore 18.00 nei locali del Comitato Regionale Calabria FIP per discutere il ricorso sopra indicato, letti gli così decide:

il ricorso risulta fondato e va accolto. Dal referto arbitrale si evince che il tentativo di aggressione si è svolto in campo da parte di individuo isolato. Pur avendo gli arbitri barrato la casella relativa all'invasione di più persone, nella descrizione/allegato (che fa parte integrante del rapporto arbitrale) si fa esplicito riferimento ad un singolo tifoso.

Pertanto, la norma applicabile è quella prevista dall'art. 29[1] 3/A R.G. Che prevede la squalifica del campo di gioco per almeno una gara.

In relazione all'applicazione dell'art. 29[1] 5/A R.G. Da parte del primo giudice, si precisa che la succitata norma riguarda un comportamento commesso "fuori dal campo di gioco" e pertanto non è applicabile al caso in questione, per quanto riportato nel rapporto arbitrale

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, in accoglimento del ricorso, riforma il provvedimento disciplinare n. 279 del 23.05.2024 a carico dell'ASD Basket Alan, applicando la sanzione della squalifica del campo di gioco per una gara ai sensi dell'art. 29[1] 3/A R.G., al posto delle sanzioni previste dall'art. 29[1] 3/B R.G. E dell'art. 29[1] 5/A R.G., trattandosi di invasione del campo di gioco commessa da individuo isolato.

La commutazione con ammenda sarà applicata come da Regolamento di Giustizia.

Firmato

avv. Fabrizio Ruffo

avv. Maria Pia Gullì

avv. Anna Maria Paviglianiti